

REPUBBLICA ITALIANA

N. 7551/04 REG.DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 9755 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Sezione quinta)

ANNO 2002

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 9755 del 2002, proposto dal sig. **Giovanni Di Tommaso**, rappresentato e difeso dall'avv. Elio Vitale, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma, viale Mazzini, n. 6, giusta delega a margine del ricorso;

contro

i signori **Michele Lo Stracco e Domenico Servilio**, rappresentati e difesi dall'avv. Umberto Cassano, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in Roma, via Cunfida, n. 16, giusta delega a margine dell'atto di costituzione;

e nei confronti

del **Comune di Bugnara**, in persona del legale rappresentante p.t., non costituitosi in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. per l'Abruzzo-L'Aquila- n. 498 del 2002;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio degli appellati;

Vista l'ordinanza di questa Sezione 21 gennaio 2003, n. 181, con la quale è stata accolta la domanda cautelare incidentalmente

proposta dal ricorrente;

Vista la memoria difensiva degli appellati;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2004, nominata relatrice cons. Rosalia Maria Pietronilla Bellavia e uditi per le parti gli avv.ti E. Vitale e U. Cassano.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I° - Il Consiglio comunale di Bugnara eletto il 13 giugno 1999, nella seduta d'insediamento, con la delibera 28 giugno 1999, n. 14, prese atto della costituzione di un gruppo di maggioranza e di due gruppi di minoranza, questi ultimi, rispettivamente, costituiti uno dai signori Giovanni Di Tommaso e Tonio Iudiciani e l'altro dai signori Michele Lo Stracco e Domenico Servilio.

Il prefato Consiglio comunale, con la delibera 27 giugno 2002, n. 14, elesse rappresentante di minoranza in seno al Consiglio della Comunità montana Peligna di Sulmona il consigliere di minoranza, Giovanni Di Tommaso, in sostituzione del consigliere di minoranza Tonio Iudiciani, che aveva rassegnato le proprie dimissioni da tale carica.

L'elezione del sig. Giovanni Di Tommaso, uno dei due candidati, delle minoranze (Giovanni Di Tommaso, e Domenico Servilio), venne effettuata dall'intero Consiglio comunale, a scrutinio segreto con voto limitato ad uno dei candidati.

La detta delibera 27 giugno 2002, n. 14, è stata impugnata dai signori Michele Lo Stracco e Domenico Servilio davanti al T.A.R. Abruzzo-L'Aquila-, che, con la sentenza breve n. 498 del 2002, ha accolto il ricorso, in quanto competeva alla sola minoranza, e non all'intero Consiglio comunale, la nomina del proprio rappresentante.

Contro tale sentenza è diretto il presente ricorso in appello, proposto dal sig. Giovanni Di Tommaso.

II° - L'appellante, a motivazione della propria impugnativa, deduce che l'art. 27, comma 2, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nel disciplinare la "subjecta materia" non prevede il sistema del voto separato per la nomina dei rappresentanti di minoranza e di maggioranza e che, quindi, legittimamente, nel caso, l'elezione del rappresentante di minoranza sarebbe stata effettuata dall'intero Consiglio comunale con voto limitato.

Inoltre, l'appellante sostiene che il T.A.R. si sarebbe erroneamente adeguato ad una giurisprudenza formatasi circa fattispecie anteriori all'entrata in vigore del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, ed invoca a suo favore la decisione di questa Sezione n. 2586 del 2002, riguardante una fattispecie occorsa in vigenza di tale decreto legislativo, con la quale è stato riconosciuto che i rappresentanti del Comune in seno alle Comunità montane sono nominati dal Consiglio comunale nel suo complesso, con voto limitato.

III° - Gli appellati Michele Lo Stracco e Domenico Servilio, in via pregiudiziale, eccepiscono l'improcedibilità nonché l'inammissibilità del ricorso in appello e quanto al merito ne sostengono l'infondatezza.

IV°- Con riferimento alle eccezioni pregiudiziali sollevate dagli appellati, il Collegio osserva che, nel caso, può prescindere-come fa- dall'esaminarle, essendo il ricorso in appello infondato.

V° -Circa il merito dell'appello si considera quanto segue.

E' ben vero, come notato dall'appellante, che l'art. 27, comma 2, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, prescrive che "i rappresentanti dei comuni della comunità montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze".

Tale disposizione, però, disciplina, all'evidenza, il caso in cui vengano eletti contestualmente i rappresentanti sia della maggioranza sia della minoranza.

Diverso è il caso qui controverso, nel quale il Comune doveva provvedere soltanto alla sostituzione di un proprio rappresentante in seno alla Comunità montana, facente parte delle minoranze, il quale si era dimesso dalla carica.

Non essendo la fattispecie in esame disciplinata dal vigente D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, così come non lo era secondo la pregressa normativa disciplinante la materia, correttamente il T.A.R. si è conformato alla giurisprudenza di questo Consiglio

formatasi, in proposito, secondo la quale l'elezione del sostituto di un rappresentante cessato dalla carica spetta al gruppo di maggioranza o di minoranza di cui quest'ultimo faceva parte.

In tale fattispecie l'elezione del sostituto di un rappresentante della minoranza da parte dell'intero Consiglio comunale, sia pure operante con voto limitato, non è infatti, idonea a garantire la scelta della minoranza, ancorchè l'eletto abbia a risultare appartenente alla componente minoritaria del Consiglio.

In altri termini, il rappresentante della minoranza, dovendo rappresentare la volontà del relativo gruppo, non può che essere eletto dai componenti della stessa minoranza.

Per tali considerazioni va escluso che la sentenza impugnata sia stata emessa in violazione dell'art. 27, comma 2, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e che non fosse applicabile alla fattispecie la giurisprudenza richiamata dal T.A.R. perché formatasi in ordine a casi intervenuti prima dell'entrata in vigore di tale decreto legislativo.

Tanto la vigente normativa quanto quella precedente disciplinanti la materia non hanno, infatti, disciplinato il particolare caso della sostituzione di un rappresentante della maggioranza o della minoranza e, pertanto, la giurisprudenza formatasi in base alla pregressa normativa è stata correttamente ritenuta applicabile dal primo Giudice anche in vigenza del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Quanto alla decisione di questa Sezione 13 maggio 2002, n. 2568, invocata dall'appellante a sostegno della propria impugnativa, si osserva che tale decisione non ha preso in considerazione una fattispecie analoga a quella in esame, bensì il caso della contemporanea elezione sia dei rappresentanti della maggioranza sia dei rappresentanti della minoranza e, quindi, il relativo richiamo non è pertinente.

Le tesi difensive prospettate dall'appellante debbono, pertanto, essere disattese.

IV°- Alla stregua di quanto considerato, l'appello è infondato e va respinto con conferma dell'impugnata sentenza.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale –Sezione quinta -, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello specificato in epigrafe, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 13 gennaio 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione quinta, riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori.

Agostino Elefante	Presidente
Rosalia Maria Pietronilla Bellavia	consigliere estensore
Giuseppe Farina	consigliere
Claudio Marchitiello	consigliere
Marzio Branca	consigliere

L'ESTENSORE

f.to Rosalia Maria Pietronilla Bellavia

IL PRESIDENTE

f.to Agostino Elefante

IL SEGRETARIO

f.to Gaetano Navarra

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18 novembre 2004

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

f.to Antonio Natale